

# *NOVITA' SULLA LEGGE DI STABILITA'*

TORINO 28 FEBBRAIO 2014


STUDIO PERINETTO LORENZO & PARTNERS  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO  
TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

# INDICE


- Rivalutazione terreni, partecipazioni e beni d'impresa..... 3
- Parziale deducibilità IMU su immobili strumentali..... 16
- Deducibilità dei contratti di leasing stipulati dal 01.01.2014..... 17
- Nuova imposta IUC: IMU+TASI+TARI..... 23
- Deduzioni IRAP per incremento base occupazionale..... 29
- Bonus fiscali proroga 50% e 65%..... 30
- Novità rimborsi da mod. 730..... 32
- Novità in materia di lavoro..... 33

# RIVALUTAZIONE TERRENI, PARTECIPAZIONI E BENI D'IMPRESA

## Regole operative




## Misura imposta sostitutiva



## Recupero precedenti rivalutazioni


Soggetto che  
ha effettuato  
precedente  
rivalutazione  
degli stessi  
beni




Può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta  
l'imposta già versata su precedenti  
rivalutazioni

Può chiedere il rimborso dei versamenti  
effettuati  
ex art. 38 D.P.R. 602/1973

## Rivalutazione beni d'impresa




## Ambito oggettivo



## Ambito oggettivo

### OPERAZIONI STRAORDINARIE




Se il bene al 31.12.2012 apparteneva alla società avente causa di un'operazione neutrale si intende detenuto ab origine dalla società dante causa (Circ. Agenzia Entrate n. 11/09 par. 2)

Il bene rivalutato non si intende ceduto se viene trasferito a causa di un'operazione neutrale (Circ. Agenzia Entrate n. 11/09 par. 6)


## Categorie omogenee

VERIFICA AL 31.12.2013

1




Beni materiali  
“ordinari”



per COEFFICIENTE  
ed ANNO di acquisizione

2



Immobili

- Aree edificabili
- Aree non edificabili
- Fabbricati strumentali per NATURA
- Fabbricati strumentali per DESTINAZIONE
- Fabbricati PATRIMONIO




Fabbr. strum. sia per  
NATURA che per  
DESTINAZIONE




Categoria strumentalità per destinazione  
CM n. 57/E/2001

## Categorie omogenee




## Limite economico


Valore del bene  
non superiore a  
quello  
attribuibile in  
base a:




Criterio del  
**VALORE D'USO**



Criterio del  
**VALORE DI MERCATO**




Verifica effettuata con valore al 31/12/2013




Al netto della quota di ammortamento su valore  
pre-rivalutazione

## Imposta sostitutiva



## Effetti fiscali



Saldo attivo ambito civilistico

Imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva

**Art. 13 della L. n. 342/2000**

Conseguenze


⇒ Legittima distribuzione poiché derogato art. 2423

⇒ In caso di riduzione del capitale sociale si applica l'art. 2445/2482 (esecuzione delibera dopo 90 gg da iscrizione Reg. imprese)


⇒ Utilizzo per copertura perdite > delibera assemblea straordinaria senza attesa dei 90 gg

*Saldo attivo ambito civilistico*

Natura fiscale della riserva se rivalutazione solo  
civilistica Circ. Agenzia Entrate n. 22/09



Riserva di utili  
non in sospensione di imposta



Per soggetti Irpef la distribuzione è  
priva di effetti in capo al socio

# **PARZIALE DEDUCIBILITA' IMU SU IMMOBILI STRUMENTALI**

L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 20% ai fini della determinazione:

- del reddito d'impresa;
- del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Resta indeducibile ai fini dell'IRAP.

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 l'aliquota è elevata al 30%

# DEDUCIBILITA' DEI CONTRATTI DI LEASING STIPULATI DAL 01.01.2014

Art. 102 e 54 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Art. 1, cc. 162, 163 L. 27.12.2013, n. 147

## REDDITO D'IMPRESA

- **Beni immobili**
  - I canoni di locazione finanziaria sono deducibili per un periodo **non inferiore ai 12 anni**.
  - Rimane ferma la necessità di scorporare e rendere indeducibile la quota del canone relativa al terreno sottostante in relazione al valore fiscale del canone di leasing (pari al 20% o 30% del costo del bene).
- **Beni mobili**

I canoni di locazione finanziaria sono deducibili per un periodo non inferiore alla **metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.
- **Autovetture a deducibilità limitata**

La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al **periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988.

La deduzione dei canoni è indipendente dalla durata (civilistica) del relativo contratto.

## DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING PER LE IMPRESE

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <b>BENI<br/>IMMOBILI</b> | Contratti stipulati<br>fino al 03.12.2005              | Durata minima del contratto: 8 anni.   |
|                          | Contratti stipulati<br>dal 04.12.2005<br>al 31.12.2007 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata contratto non inferiore a metà del periodo di ammortamento.</li> <li>• Qualora la metà del periodo di ammortamento determini un risultato inferiore a 8 anni ovvero superiore a 15 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a <b>8 anni</b> ovvero è pari almeno a <b>15 anni</b>.</li> </ul>         |
|                          | Contratti stipulati<br>dal 01.01.2008<br>al 28.04.2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata contratto <b>non inferiore a 2/3</b> del periodo di ammortamento.</li> <li>• Qualora i 2/3 del periodo di ammortamento determinino un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto <b>non è</b>, rispettivamente, <b>inferiore a 11 anni ovvero è pari almeno a 18 anni</b>.</li> </ul> |
|                          | Contratti stipulati<br>dal 29.04.2012<br>al 31.12.2013 | La <b>deduzione</b> dei canoni di locazione finanziaria è ammessa in un periodo non inferiore alla durata minima prevista per i contratti stipulati fino al 28.04.2012, ma a <b>prescindere dalla durata contrattuale</b> .  |
|                          | Contratti stipulati<br><b>dal 01.01.2014</b>           | A prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione dei canoni di locazione è ammessa per un periodo non inferiore a <b>12 anni</b> .   |

## DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING PER LE IMPRESE

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <b>BENI<br/>MOBILI</b> | Contratti stipulati fino al 31.12.2007            | Durata minima del contratto: metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto ministeriale  |
|                        | Contratti stipulati dal 01.01.2008 al 28.04.2012  | Durata contratto <b>non inferiore a 2/3</b> del periodo di ammortamento.   |
|                        | Contratti stipulati dal 29.04.2012 al 31.12. 2013 | La <b>deduzione</b> dei canoni di locazione finanziaria è ammessa in un periodo non inferiore alla durata minima prevista per i contratti stipulati fino al 28.04.2012, ma a <b>prescindere dalla durata contrattuale</b> .  |
|                        | Contratti stipulati dal <b>01.01.2014</b>         | A prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione dei canoni di locazione è ammessa per un periodo non inferiore <b>alla metà</b> (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa. |

## DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING PER LE IMPRESE

|  |  |   |
|--|--|---|
| AUTOVETTURE<br>A<br>DEDUCIBILITA'<br>,<br>LIMITATA | Contratti stipulati<br>fino all'11.08.2006             | Durata del contratto non inferiore alla metà del periodo di ammortamento.   |
|  | Contratti stipulati<br>dal 12.08.2006<br>al 28.04.2012 | Durata contratto non inferiore <b>all'intero periodo</b> di ammortamento (in genere 48 mesi).   |
|  | Contratti stipulati<br>dal <b>29.04.2012</b>           | La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa in un periodo non inferiore alla <b>durata minima</b> prevista per i contratti stipulati fino al 28.04.2012, ma a <b>prescindere dalla durata contrattuale</b> . |

## Modifiche ACE


L'ACE è stata **introdotta**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, dall'articolo 1 del D.L. n. 201/2011 allo scopo di **favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio**. In particolare, tale agevolazione consente alle imprese di **dedurre** dal reddito imponibile il componente negativo derivante dal **rendimento nozionale** attribuito a detto **capitale**, rendimento determinato dall'applicazione di un'**aliquota percentuale**, individuata dal comma 3 del citato articolo 1 (che viene modificato dalla Legge di stabilità 2014), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

## **NORMATIVA ACE vigente dal 2014**


- per il **primo triennio** di applicazione, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al **3%**;
- per il periodo d'imposta in corso al **31.12.2014**, l'aliquota è fissata al **4%**;
- per il periodo d'imposta in corso al **31.12.2015**, l'aliquota è fissata al **4,5%**;
- per il periodo d'imposta in corso al **31.12.2016**, l'aliquota è fissata al **4,75%**;
- dal **settimo periodo di imposta** l'aliquota sarà determinata con **Decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il **31 gennaio di ogni anno**, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

# NUOVA IMPOSTA IUC: IMU + TASI + TARI

Art. 1, cc. 639, 640, 682-701 L. 27.12.2013,  
n. 147 – Art. 1, c. 161-170 L. 27.12.2006, n. 296



## L'articolazione dei nuovi tributi



## La ripartizione dei carichi

|       |   | Utilizzatore           | Possessore             |
|-------|---|------------------------|------------------------|
| IMU   | → | NO                     | SI                     |
| TASI  | → | SI<br>(dal 10% al 30%) | SI<br>(dal 70% al 90%) |
| TARES | → | SI                     | NO                     |

## Dichiarazioni

- I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del **30.06 dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

• In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30.06 dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

- Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.**

# **DEDUZIONI IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE**

- **Regole preesistenti**

Deducibilità dell'Irap sulla componente lavoro, deduzioni nel calcolo del relativo imponibile per i dipendenti a tempo indeterminato, con maggiorazioni per il personale femminile e under 35 e per i soggetti occupati in determinate regioni del Centro e in quelle del Sud.

- **Nuova agevolazione**

Ulteriore deduzione di 15.000,00 euro per il personale a tempo indeterminato, assunto in via incrementale dal 2014. Il totale delle deduzioni non può superare il costo di ciascun dipendente.

## **BONUS FISCALI PROROGA 50% E 65%**

La L.147/2013 ha prorogato la detrazione al 65% per **lavori di riqualificazione energetica** al 31.12.2014 e ha fissato l'aliquota al 50% per le spese che verranno sostenute nel periodo 01.01 – 31.12.2015.

Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese.

La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2014; tale detrazione spetterà nella misura del 40% per il 2015. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima che rimarrà pari a € 96.000,00 fino al 31.12.2015. La detrazione tornerà al 36%, nel limite di € 48.000,00 dal 01.01.2016.

# **NOVITA' RIMBORSI DA MOD. 730 PER IMPORTI SUPERIORI A 4.000,00 EURO**

- Nessun automatismo di accredito da parte del sostituto d'imposta
- Esecuzione di specifici controlli sulle detrazioni per carichi di famiglia
- Rimborso a cura dell'Agenzia delle Entrate
- Mantenimento delle facoltà di esperire ulteriori indagini sulla dichiarazione.

# NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

## Stabilizzazione dei contratti a termine, aumento del costo del lavoro e delle sanzioni, novità sulla CIG in deroga

La Legge di Stabilità 2014 ha modificato l'agevolazione per i datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine.

La legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) ha previsto un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all'1,40%, destinato a finanziare l'ASpI (disoccupazione);

Con la nuova disposizione legislativa, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare **tutta la contribuzione aggiuntiva** (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.

Il recupero della maggiore contribuzione versata è concesso anche in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato entro i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine, viene tuttavia detratto dall'importo restituito il periodo trascorso tra la cessazione del contratto e la riassunzione.

Sono state modificate le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014:

- 1) per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2014 è elevata al **22%** (dal 20%)
- 2) per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l'anno 2014 l'aliquota contributiva rimane fissata al **27,72%**
- 3) per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata l'aliquota contributiva e di computo è elevata al **28,72%** (dal 27,72%).

Dal 1° gennaio 2014 è aumentato il contributo Inps (c.d. Ticket Licenziamento) in caso di interruzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Il contributo, proprio per la rivalutazione del massimale Aspi del 1,2%, passa da 483,80 euro a 489,61 euro per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni). A questo punto il massimale previsto per 3 anni di anzianità sarà di **1.466,83 euro**.

Ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all'Aspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Restano escluse, quindi, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro:

- dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità)
- risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo)
- decesso del lavoratore
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015)
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamente delle attività e chiusura del cantiere (l'esclusione è fino al 31 dicembre 2015).

Il D.L. 145/2013 ha aumentato le sanzioni in materia di lavoro sommerso e di orario di lavoro.

Per quanto attiene alle sanzioni per mancato rispetto della normativa in materia di superamento della durata massima dell'orario di lavoro e del mancato riconoscimento del riposo settimanale, in caso di violazione di entrambe le tipologie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 200,00 a 1.500,00 euro (era da 100,00 a 750,00)
- da 800,00 a 3.000,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi (era da 400,00 a 1.500,00)
- da 2.000,00 a 10.000,00 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi (era da 1.000,00 a 5.000,00)

La sanzione per il mancato rispetto del riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore è aumentata da un minimo di 100,00 ad un massimo di 3.000,00 euro in base al numero di lavoratori e periodi interessati alla violazione.

In merito al lavoro sommerso, le sanzioni vengono aumentate del 30% ed in questo aumento rientra anche la sanzione che si deve pagare alla Asl per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività in cui il datore di lavoro inadempiente è incorso (da 1.500,00 aumenta a 1.950,00 euro).

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni per la mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.950,00 a euro 15.600,00 (era da 1.500,00 a 12.000,00) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195,00 (era 150,00) per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Aumentano del 30% anche le sanzioni per i lavoratori dapprima occupati in nero e successivamente regolarizzati.

Il D.L.145/2013 prevede, inoltre, che per tale violazione **non sia ammessa la diffida**, il che comporta **l'inapplicabilità della sanzione minima** in caso di immediata cessazione del comportamento in violazione delle disposizioni di legge, con conseguente applicazione della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo ed  $\frac{1}{4}$  del massimo.

Per il 2014 è possibile ricorrere alla CIG in deroga esclusivamente fino al 31 marzo 2014.

A tale scopo sono stati stanziati 400 milioni di euro suddivisi tra tutte le regioni (per il Piemonte la disponibilità è di 29.982,150 euro)

Rientrano in questa casistica anche gli studi professionali, inizialmente esclusi a partire da gennaio 2014.

Siamo in attesa di un Decreto Ministeriale che “proroghi” la possibilità di ricorrere all CIG in deroga oltre il 31 marzo 2014.